

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA"

Via Petrarca, 1 - 42020 San Polo D'Enza (RE) - Tel. 0522-873147 - Fax 0522-241645

Cod. Mecc. REIC821003 - C. F. 80016350359 Email: reic821003@istruzione.it P.E.C.: reic821003@pec.istruzione.it Sito web: https://icsanpolodenza.edu.it

Regolamento di disciplina alunni

1. Finalità

I provvedimenti disciplinari hanno duplice finalità:

- tutela del gruppo-classe, del sistema di relazioni all'interno della comunità scolastica, del diritto all'istruzione di tutti gli alunni, del diritto a vivere l'esperienza scolastica serenamente, in un clima positivo;
- azione educativa nei confronti dell'alunno soggetto a provvedimento disciplinare, chiamando a collaborare la famiglia nell'opera educativa [¹].

Quando venga deliberato un periodo di allontanamento, questo è teso a tutelare la classe (ripristino di un clima sereno in classe a seguito di episodi che abbiano creato turbamento; ripristino delle condizioni di sicurezza: evitare il protrarsi di situazioni di conflitto aperto fra alunni), e a permettere un momento di pausa e di riflessione all'alunno, con la collaborazione attiva della famiglia.

2. Responsabilità e proporzionalità

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della gradualità e della riparazione del danno, anche mediante attività a favore della comunità scolastica [²].

La responsabilità disciplinare è personale.

ide\Desktop\PATTI E REGOLAMENTI\REGOLAMENTO DI DISCIPLINA aggiornato 17-11-2020.do

Sono da ritenersi di particolare gravità i comportamenti violenti, fisici e verbali, diretti verso gli insegnanti, i compagni, i collaboratori scolastici.

3. Opzioni educative

I Consigli di Classe o i singoli Docenti possono, in autonomia, scegliere se adottare, in caso di comportamenti inidonei ed eventi critici, strategie di recupero personalizzate, finalizzate alla riparazione del danno (ad es. scuse espresse oralmente o tramite lettera scritta, momenti di riflessione collettiva e/o individuale) o provvedimenti disciplinari di tipo sanzionatorio.

In quest'ultimo caso la sanzione disciplinare deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni riguardano solo episodi avvenuti in orario scolastico. Per le infrazioni commesse nelle vicinanze della scuola, al di fuori dall'orario scolastico, qualora ne venga a conoscenza, la scuola informa le famiglie coinvolte e svolge opera educativa attraverso la spiegazione.

4. Vincoli normativi

¹ Rif. Art. 30 della Costituzione "E' dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli" e Art. 147 del Codice Civile, che prevede "(...) l'obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole".

² Rif. DPR n. 249/1998, Art. 4 (Disciplina) "I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari ... al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica ... le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto".

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale (Consiglio di classe – team docenti). Nessuno può essere sottoposto alla sanzione disciplinare senza essere invitato ad esporre le proprie ragioni.

5. Tipologia delle infrazioni

5.1 Atteggiamenti e comportamenti lesivi della dignità, della sicurezza propria ed altrui, anche nell'ambito della didattica a distanza

Appartengono a questo ambito: comportamenti di disturbo reiterato durante le attività scolastiche, falsificazione di firme e di documenti, linguaggio irrispettoso e/o blasfemo, atteggiamenti di discriminazione e di intolleranza verso compagni, offese nei confronti dei compagni e degli adulti, comportamenti di provocazione e di minaccia, anche a scopo di ricatto, detenzione, uso e scambio di sostanze nocive alla salute, di oggetti pericolosi per l'incolumità e di materiale offensivo per la morale comune, comportamenti violenti quali lancio di oggetti contundenti e pericolosi, spinte, sgambetti, ecc. con conseguente rischio per l'incolumità altrui. Violazione delle norme di sicurezza.

I furti e gli atti di prevaricazione/bullismo saranno oggetto di valutazione ai fini di una segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria.

5.2 Mancato rispetto degli ambienti scolastici

Comportamenti lesivi delle strutture e delle attrezzature scolastiche: danneggiamento volontario ed uso improprio di attrezzature, scritte e/o incisioni di porte, di muri, di banchi ed altri arredi, danneggiamento dei servizi igienici, rottura di vetri, abbandono di rifiuti nei locali scolastici e nel cortile, spostamento degli arredi in violazione delle misure di sicurezza e salute.

In caso di danneggiamento di materiali di proprietà dei compagni e della scuola la famiglia sarà chiamata a risarcire il danno arrecato.

5.3 Uso del cellulare durante le lezioni

La scuola è luogo d'incontro e di educazione dell'attenzione, che è una forma di rispetto.

L'uso del cellulare durante l'orario scolastico pertanto non è permesso [³]. Qualora un alunno/a utilizzi, durante l'orario scolastico, telefoni cellulari, apparecchi fotografici o registratori senza l'autorizzazione del docente, l'insegnante provvederà a ritirare l'oggetto e alla custodia dello stesso per restituirlo al termine delle lezioni. Ne darà inoltre comunicazione ai genitori.

5.4 Uso improprio delle strumentazioni tecnologiche per la didattica

L'utilizzo delle app di GSuite e/o altre piattaforme utilizzate dalla scuola sono effettuate con scopo esclusivamente didattico. Non sono permesse altre forme di uso di tipo sociale. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli studenti. L'utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione e la divulgazione nemmeno in forma parziale. Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative alle persone che utilizzino il servizio; è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza solo ed esclusivamente per le attività didattiche della Scuola; è vietato diffondere, anche in forma parziale, le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; è vietato diffondere, anche in forma parziale,

³ Cfr. Direttiva MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali".

registrazioni, fotografie o screenshot, immagini allegati o audio relativi alle attività di didattica a distanza.

5.5 Assenze ingiustificate da scuola e ritardi sistematici

Con le assenze ingiustificate e i ritardi sistematici viene a meno il compimento del diritto-dovere all'istruzione del soggetto minore, titolare del diritto.

In caso di assenze ingiustificate e ritardi sistematici non preventivamente autorizzati i Consigli di classe informano tempestivamente il dirigente scolastico attraverso apposita comunicazione scritta. Alla nota informativa segue valutazione del caso ed eventuale segnalazione al Sindaco del Comune, per inadempienza all'obbligo scolastico, e ai Servizi Sociali o al Tribunale per i minorenni.

6. Provvedimenti

Il provvedimento disciplinare breve consiste nella **nota informativa alla famiglia**, sul diario dell'alunno. La famiglia deve essere informata tempestivamente e dettagliatamente sui comportamenti inidonei affinché possa svolgere l'azione educativa che ad essa compete.

In caso di recidiva o di comportamenti valutati di una certa gravità verrà irrogata la sanzione consistente in una **nota disciplinare** (denominata anche "Rapporto disciplinare" o "Censura"), che viene trascritta sul registro elettronico e comunicata alla famiglia.

Nei casi più gravi viene adottata la **sospensione** dalle attività scolastiche, per periodi fino a 15 gg [⁴]. Non hanno legittimità i cosiddetti "*compiti di punizione*" poiché il compito scolastico, che ha finalità nobili, attinenti la crescita culturale e personale, viene associato all'idea di punizione, di espiazione.

6.1 Provvedimenti d'urgenza

In caso di gravi crisi comportamentali, con rischio per l'incolumità fisica del minore e dei compagni, l'insegnante può disporre il riaffido immediato alla famiglia, convocando i genitori a scuola per il riaffidamento agli stessi.

6.2 Provvedimenti selettivi

Nel caso si manifestino comportamenti-problema in relazione a specifici contesti, può essere disposta la sospensione da specifiche attività o momenti della giornata scolastica.

Contesto:

- mensa (lancio di forchette, coltelli; minacce ad altri alunni o insegnanti utilizzando le posate o altri oggetti della mensa) provvedimento di sospensione temporanea dalla mensa o di allontanamento dell'alunno dal locale comune;
- uscite didattiche (mancato rispetto delle indicazioni degli insegnanti; danneggiamenti; comportamenti rischiosi) provvedimento di sospensione da uscite didattiche/viaggi di istruzione. L'alunno viene comunque accolto a scuola per lo svolgimento di attività didattiche;
- pre-scuola (quando la gestione sia effettuata da personale ATA), con comportamenti rischiosi per la propria e altrui incolumità sospensione dal servizio.

7. Organo di garanzia e impugnazioni

Organo di garanzia è la Giunta Esecutiva del Consiglio d' Istituto. L'Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse e sentito il Dirigente Scolastico, decide sugli eventuali conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

⁴ Rif. DPR 24 giugno 1998, n. 249 – "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni". Rif. Nota Prot n. 3602/P0 del 04.07.2008: "Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO".

Contro le sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dalle lezioni è ammesso ricorso all'organo di garanzia. Il ricorso deve avvenire in forma scritta entro le 24 ore successive alla comunicazione formale [⁵]. Dal momento della presentazione del ricorso la sanzione viene sospesa, in attesa del pronunciamento dell'organo di garanzia.

L'organo di garanzia si riunisce entro 3 giorni dalla presentazione del ricorso e si esprime a maggioranza (in caso di parità il voto del presidente vale doppio).

Al fine di massimizzare l'efficacia educativa della sanzione, essa deve essere applicata nel più breve tempo possibile, prevedendo pertanto convocazioni straordinarie degli organi interessati.

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA DEL 03/12/2018.

Il presente documento è stato aggiornato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 16/11/2020

⁵ Il ricorso, indirizzato al presidente della giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, deve essere presentato *brevi manu* agli uffici di segreteria o inviato via mail all'*account* di posta istituzionale: mediasanpolo@libero.it; REIC821003@jec.istruzione.it; REIC821003@jec.istruzione.it;